



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circoscrizione del Tribunale di Trani

PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITA'

Integrato e modificato dal
Consiglio dell'Ordine
nella seduta del 04 febbraio 2016

TRANI



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Circoscrizione del Tribunale di Trani

Procedimento per la valutazione delle incompatibilità approvato il 04 febbraio 2016

Articolo 1

Le disposizioni seguenti concernono il procedimento per l'esame delle situazioni e cause di incompatibilità degli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L. 07.08.1990, n. 241.

1

Articolo 2

La ricezione della notizia di una possibile situazione di incompatibilità (qui di seguito notizia) può avvenire mediante:

- a) comunicazione di qualsiasi iscritto o di qualunque persona fisica o giuridica, nessuna esclusa (qui di seguito esponente);
- b) comunicazione del pubblico ministero o altra autorità giudiziaria nonché di altro organo della pubblica amministrazione (qui di seguito esponente);
- c) mezzi di comunicazione di massa, quali, ad esempio, giornali, televisioni, internet;
- d) attività di vigilanza esperita direttamente dal Consiglio dell'Ordine nell'ambito delle sue funzioni istituzionali;
- e) richiesta del professionista iscritto.

Articolo 3

La notizia deve essere riferibile esclusivamente a professionisti iscritti all'Albo al momento della ricezione della notizia da parte dell'Ordine locale o rilevante in base alle disposizioni seguenti. Il procedimento previsto negli articoli seguenti non è esperibile nei confronti di professionisti:

- a) iscritti all'Albo dell'Ordine locale in precedenza ma non più iscritti al momento della ricezione;
- b) che già dalla notizia risultino aver rimosso la causa di incompatibilità e/o quest'ultima non risulti più rilevante ai sensi del D.Lgs 139/2005 o delle disposizioni seguenti.

Articolo 4

La Segreteria dell'Ordine, non appena a conoscenza di una notizia, trasmette immediatamente comunicazione al Presidente ed al Segretario dell'Ordine. In ogni caso la Segreteria provvede a protocollare

Via Arcangelo Prologo 37 - 76125 Trani

Tel. 0883 507398 - 0883502119 - fax 0883 507029 - mail: ordinetrani@virgilio.it - pec: ordine@odcectrani.it



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Circonscrizione del Tribunale di Trani

Procedimento per la valutazione delle incompatibilità approvato il 04 febbraio 2016

la notizia ricevuta o comunicata dal Consiglio secondo il protocollo ordinario. È compito del Segretario dell'Ordine porre la questione attinente alla notizia ricevuta all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio successiva disponibile.

2

Articolo 5

Qualora la notizia sia ricevuta da un consigliere e in Consiglio, lo stralcio del verbale deve essere protocollato; il Segretario provvede a porre l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio successiva, come previsto dal comma 3 dell'art. 4.

Articolo 6

La valutazione dei casi di incompatibilità è demandata in fase preistruttoria alla Commissione Incompatibilità. Il Consiglio nomina al proprio interno un responsabile del procedimento nella persona del Consigliere Delegato alla Commissione Incompatibilità. Il responsabile funge anche da relatore; in qualunque caso di assenza o impedimento del responsabile del procedimento il Presidente dell'Ordine provvede con ampia autonomia alla nomina temporanea di altro consigliere, e comunque può fungere egli stesso quale responsabile del procedimento.

Articolo 7

La Commissione Incompatibilità, nella fase preistruttoria, avrà il compito di verificare la notizia.

La valutazione preliminare della notizia deve essere effettuata con i seguenti obiettivi:

- a) se la notizia è anonima o priva di sottoscrizione: il responsabile del procedimento propone al Consiglio l'archiviazione d'ufficio del documento;
- b) se la notizia è assolutamente infondata o relativa ai casi di cui al comma 2, dell'art. 3, o concernente fatti non attinenti le norme e gli obblighi dettati dal D.Lgs 139/2005, ovvero delibere del Consiglio Nazionale o dell'Ordine locale: il responsabile propone al Consiglio l'archiviazione in fase preistruttoria;
- c) se la notizia è circostanziata: il responsabile avvia la procedura di cui all'art. 8 successivo.

Articolo 8

Qualora la notizia sia circostanziata, ai sensi del precedente art. 7, il responsabile, procede:

- a richiedere i certificati opportuni per il caso;



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Circonscrizione del Tribunale di Trani

Procedimento per la valutazione delle incompatibilità approvato il 04 febbraio 2016

- a verificare l'iscrizione del professionista in albi, registri o presso enti rilevanti per l'esame della notizia. Inoltre dovrà comunicare al professionista, mediante PEC, l'avvenuta ricezione della notizia, con invito a prendere visione del fascicolo.

Tali azioni sono espletate senza obbligo di informare il Consiglio.

3

Articolo 9

L'accesso al fascicolo da parte del professionista può avvenire dal giorno successivo al ricevimento della PEC di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

All'atto dell'accesso deve essere redatta un'apposita dichiarazione scritta di presa visione del professionista.

Articolo 10

Decorsi almeno 15 giorni dall'invio della PEC di cui all'art. 8, ovvero, a seguito della presa visione del fascicolo da parte del professionista, il responsabile del procedimento provvede a predisporre la comunicazione di convocazione preliminare, con indicazione della data della stessa e della facoltà di depositare, sino a 3 giorni prima di tale data, eventuali memorie difensive.

Articolo 11

L'eventuale convocazione dell'esponente (non obbligatoria) o di testimoni, da effettuarsi con le stesse modalità previste dal precedente articolo, deve avvenire in sessione separata rispetto al professionista, anche se nello stesso giorno.

Articolo 12

Il professionista può comunque depositare documenti e memorie contestualmente all'audizione.

In sede di audizione la Commissione Incompatibilità deve essere composta almeno dal suo Presidente o dal consigliere delegato e da due dei suoi membri.

Articolo 13

Via Arcangelo Prologo 37 - 76125 Trani

Tel. 0883 507398 - 0883502119 - fax 0883 507029 - mail: ordinetrani@virgilio.it - pec: ordine@odcectrani.it



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Circonscrizione del Tribunale di Trani

Procedimento per la valutazione delle incompatibilità approvato il 04 febbraio 2016

Il responsabile del procedimento, unitamente alla Commissione Delegata, una volta sentiti l'interessato ed eventualmente l'esponente, nonché eventuali testimoni, provvedono a formulare una proposta al Consiglio dell'Ordine che contiene, sulla base di un motivato verbale scritto e firmato dal Consigliere Delegato della Commissione Incompatibilità, le indicazioni per l'archiviazione o l'apertura del procedimento. La Commissione può provvedere analogamente nel caso in cui il professionista, pur se regolarmente informato dell'audizione, non si sia presentato alla stessa.

4

Articolo 14

Il verbale della Commissione è trasmesso al Segretario. Quest'ultimo provvede a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio convocato successivamente.

Articolo 15

Il Consiglio dell'Ordine verifica

- a) la propria competenza;
- b) che la potenziale causa di incompatibilità sussisteva al momento di ricezione della notizia.

Esaminati gli atti e i documenti, il Consiglio dell'Ordine con motivato parere, delibera:

1. l'archiviazione in preistruttoria. In tal caso, il Consiglio, assume la relativa delibera e comunica, al professionista e all'esponente la sola parte dispositiva;
2. l'apertura del procedimento, con conferma e/o nomina del relatore responsabile del procedimento, con convocazione formale del professionista, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti e l'eventuale delega alla Commissione Incompatibilità per lo svolgimento della successiva fase istruttoria.

Articolo 16

In caso di apertura di procedimento, della delibera deve essere data immediata comunicazione al professionista interessato.

Tale comunicazione deve contenere: le generalità del professionista, la menzione circostanziata degli addebiti, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della comparizione, oltre all'avvertimento che potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, si procederà in sua assenza;

Via Arcangelo Prologo 37 - 76125 Trani

Tel. 0883 507398 - 0883502119 - fax 0883 507029 - mail: ordinetrani@virgilio.it - pec: ordine@odcectrani.it



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Circonscrizione del Tribunale di Trani

Procedimento per la valutazione delle incompatibilità approvato il 04 febbraio 2016

il termine entro il quale possono essere depositate memorie e indicati testimoni.

Articolo 17

Il Consiglio dell'Ordine è libero di ammettere i testimoni indicati dai responsabili o dal professionista o dall'esponente a norma degli artt. 244 e ss. c.p.c., rispettando, ove possibile, il principio di collegialità e quello del contraddittorio. L'audizione può essere delegata alla Commissione Incompatibilità.

5

Articolo 18

Una volta sentito il professionista ed eventuali testimoni, il Consiglio dell'Ordine, delibera in merito al procedimento, possibilmente nella stessa seduta o nella prima seduta successiva. Qualora la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno è possibile rinviare ad una successiva seduta per l'approfondimento. In tal caso la delibera non deve essere notificata né al professionista interessato né a testimoni o esponenti. Nel periodo intercorrente tra la prima delibera di discussione e quella successiva di approfondimento, il Consiglio dell'Ordine, può richiedere la produzione di ulteriori documenti o memorie e determinarne il termine di deposito nonché sentire il professionista o testimoni.

Articolo 19

Il Consiglio dell'Ordine delibera in merito al procedimento a maggioranza dei consiglieri presenti.

La delibera può consistere:

1. nell'archiviazione del fascicolo;
2. nella cancellazione del professionista dall'Albo.

Nel caso di delibera di archiviazione per insussistenza o inesistenza della causa di incompatibilità, il Consiglio dell'Ordine locale, supportato dai necessari e validi motivi indicati in delibera, dichiara che l'attività o la qualità oggetto della notizia è inesistente o è compatibile con l'esercizio della professione.

Nel caso di archiviazione per intervenuta rimozione della causa successiva al momento di ricezione della notizia, il Consiglio dell'Ordine locale deve in ogni caso accertare l'esistenza e la sussistenza della causa di incompatibilità con l'esercizio della professione al momento di ricezione della notizia stessa.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Circonscrizione del Tribunale di Trani

Procedimento per la valutazione delle incompatibilità approvato il 04 febbraio 2016

Nel caso di cancellazione, il Consiglio dell'Ordine locale, supportato dai necessari e validi motivi indicati in delibera, dichiara che l'attività o la qualità oggetto della notizia è di fatto esistente ed è incompatibile con l'esercizio della professione e cancella il professionista dall'Albo.

6

Articolo 20

Il procedimento in fase preistruttoria deve essere contenuto possibilmente nel limite dei 90 giorni dalla data della ricezione della notizia mentre in fase istruttoria deve, possibilmente, essere contenuto entro il termine di 120 giorni dalla data prevista per la convocazione del professionista.

L'eventuale superamento di tale termine non potrà costituire, in ogni caso, causa di nullità del procedimento.

Articolo 21

Tutte le comunicazioni e notificazioni sono effettuate con PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di particolari circostanze il Consiglio dell'Ordine può deliberare e disporre la notifica tramite l'Ufficiale Giudiziario.

Articolo 22

Le delibere di apertura del procedimento in fase istruttoria devono essere notificate, a cura del Consiglio dell'Ordine locale:

- al professionista;
- al Pubblico Ministero del Circondario ove ha la residenza l'interessato.

Fra la data della notificazione e la data prevista per la convocazione devono intercorrere almeno 10 giorni.

Articolo 23

Le delibere di archiviazione ai sensi del precedente art. 19, comma 3, nella sola parte dispositiva (inesistenza, compatibilità), devono essere notificate:

- al professionista;
- all'eventuale esponente;
- al Pubblico Ministero del Circondario ove ha la residenza il professionista.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Circonscrizione del Tribunale di Trani

Procedimento per la valutazione delle incompatibilità approvato il 04 febbraio 2016

Le delibere di archiviazione ai sensi del precedente art. 19, comma 4, devono essere notificate nella sola parte dispositiva:

- al professionista;
- al Pubblico Ministero del Circondario ove ha la residenza l'interessato;
- alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza ove il professionista è iscritto.

7

Articolo 24

Le delibere di cancellazione devono essere notificate:

- al professionista;
- al Pubblico Ministero del Circondario ove ha la residenza il professionista;
- al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello;
- al Ministero di Giustizia;
- a tutti gli Uffici Giudiziari;
- al Consiglio Nazionale con invito alla divulgazione a tutti gli Ordini locali;
- alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza ove il professionista è iscritto.

Articolo 25

Tutte le deliberazioni di cui ai precedenti articoli, 22, 23 e 24 devono essere notificate entro il termine di 30 giorni dalla delibera stessa.

Si può notificare il solo dispositivo della deliberazione, oppure un estratto del verbale della riunione di consiglio durante la quale è stato assunto il provvedimento contenente il solo dispositivo.

Articolo 26

È possibile dare notizie a terzi di cancellazione per incompatibilità per il carattere pubblicistico dei provvedimenti attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine – sezione Albo.

Articolo 27

Via Arcangelo Prologo 37 - 76125 Trani

Tel. 0883 507398 - 0883502119 - fax 0883 507029 - mail: ordinetrani@virgilio.it - pec: ordine@odcectrani.it



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Circoscrizione del Tribunale di Trani

Procedimento per la valutazione delle incompatibilità approvato il 04 febbraio 2016

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 51 e ss. c.p.c., in merito all'astensione e alla ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine nonché l'art. 51 del D.Lgs 139/2005. Sulla ricusazione decide il Consiglio dell'Ordine, esclusi i componenti ricusati.

8

Articolo 28

In caso di archiviazione per rimozione della causa di incompatibilità successiva al ricevimento della notizia da parte dell'Ordine, oppure per rimozione della causa di incompatibilità stessa in data anteriore al momento del ricevimento della notizia, ma successiva al quinto anno precedente alla data di ricevimento della notizia, il Consiglio dell'Ordine aprirà una procedura per l'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare, con obbligo di notifica del dispositivo della delibera, ai sensi dei precedenti punti 23 o 24, in caso di assoluzione o condanna rispettivamente.

Articolo 29

Contro le delibere del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale, a norma dell'art. 55 del D.Lgs 139/2005, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della notificazione al professionista di cui al precedente art. 25. Articolo 30.

La cancellazione dell'Albo non comporta l'automatica iscrizione del già iscritto nell'elenco speciale, poiché quest'ultima è disposta a richiesta dell'interessato.

Il Segretario

Andrea Daconto

Il Presidente

Antonio Soldani